



La tassazione della previdenza complementare: ragioni e prospettive

Mauro Marè

- 1 Principi e ragioni degli incentivi alla previdenza complementare**
- 2 Efficienza ed equità**
- 3 Modalità di tassazione/esenzione**
- 4 Le esperienze internazionali**
- 5 La disciplina della tassazione del risparmio previdenziale in Italia**

1 Principi e ragioni tassazione previdenza complementare



Risparmio previdenziale è molto spesso **esentato e incentivato**

Paesi ove risparmio in % PIL è elevato (UK, NL, FI, SWT, ecc.) in genere esentano risparmio previdenziale in varie forme

esenzione (tassazione) assume un rilievo decisivo per: economia, mercati finanziari, gettito tributario, stabilità sistema pensionistico

Idea comune che alla **previdenza complementare** debba essere riservato un **trattamento fiscale agevolato**

1 Principi e ragioni tassazione previdenza complementare



Conventional wisdom:

La previdenza complementare deve essere incentivata fiscalmente. Anzi si sostiene che senza incentivi fiscali essa non decolli.

Incentivi necessari per superare inerzia o miopia individui; oppure per ridurre possibile moral hazard (individui risparmiano di meno in modo strategico)

Risparmio pensionistico è un bene di merito, trattamento favore viene giustificato da sua natura previdenziale

Vediamo i **principi, le ragioni, gli effetti**

2 criteri di tassazione ed effetti economici

Ragioni di efficienza: esenzione del risparmio, tassazione solo dei consumi,

Effetti economici su investimenti e crescita economica

Imposta sulla spesa: molti pregi teorici, però difficoltà a definirla ed applicarla concretamente

Imposta spesa (esenzione risparmio) permette **neutralità fiscale tra consumo presente e futuro**

2 criteri di tassazione ed effetti economici

2 tradizioni Scienza delle finanze contrapposte

- a) **Tassazione reddito come entrata** (*comprehensive income tax*): prelievo generale ed omogeneo su tutte le fonti del reddito indipendentemente dall'uso

- b) **Reddito come spesa** (*expenditure tax*) esentare risparmio e tassare solo spesa

2 criteri di tassazione ed effetti economici

Trade off efficienza/equità

Incentivi fiscali e le varie forme di esenzione potrebbero avere effetti regressivi (visto che adesioni crescono al crescere del reddito)

Incentivi producono perdita gettito

Inoltre se esenzioni risparmio OK, perché solo quello previdenziale?

3 Modalità di tassazione previdenza complementare



Il risparmio previdenziale può essere tassato in **3 momenti**:

- a) Quando datori e/o lavoratori contribuiscono ai fondi
- b) quando maturano il reddito e i guadagni dei fondi
- c) Quando si pagano le prestazioni

3 Modalità di tassazione previdenza complementare



Grafico 1

Le possibili forme di tassazione del risparmio previdenziale

contributi	E	E	T	E	T	E	T	T
reddito e cg	E	E	E	T	E	T	T	T
prestazioni	E	T	E	E	T	T	E	T

E = esente T= tassato

Grafico 1

Le possibili forme di tassazione del risparmio previdenziale

		<i>expenditure tax</i>				<i>comprehensive income tax</i>		
contributi	E	E	T	E	T	E	T	T
reddito e cg	E	E	E	T	E	T	T	T
prestazioni	E	T	E	E	T	T	E	T
E = esente T= tassato								

3 Modalità di tassazione previdenza complementare



Secondo a terza colonna (EET e TEE) realizzano imposta sulla spesa. EET imposta spesa “pura” mentre TEE “pre-paid expenditure tax”

Si noti che EET e TEE danno stesso effetto gettito tributario attualizzato e in termini di pensioni


Stessa storia avviene con TTE e ETT (net present value for government)

Possible pensions tax regimes

1

	<i>EET</i>	<i>TEE</i>	<i>TTE</i>	<i>ETT</i>
Contribution	100	100	100	100
Tax	—	-25	-25	—
Fund	100	75	75	100
Returns	61	46	33	44
Final fund	161	121	108	144
Tax	-40	—	—	-36
Net pension	121	121	108	108

Panel A: General overview



Abbreviations: E (exempt), pT (partially taxed; only in the EET system), T (taxed)

Note:

a) The employee's contributions are partially exempt or receive tax credits in Austria, Belgium and Portugal

b) Mexico and the Czech Republic provide a state subsidy to contributions

5 La disciplina fiscale della previdenza complementare



- ▶ Dal 2001 in Italia vige il regime *ETT*
- ▶ Le principali novità (e la conferma) in vigore dal 2007
 - innalzamento del *plafond* di deduzione dei contributi
 - conferma del regime impositivo dei rendimenti maturati dalla FPC
 - tassazione generalmente molto bassa delle prestazioni

Attuazione del principio del rinvio della tassazione dei redditi accantonati per fini previdenziali (MODELLO ETT)

- ▶ **Esenzione da imposizione ordinaria dei contributi e del TFR**
 - tassazione dei contributi non dedotti che eccedono il limite di deducibilità
- ▶ **Tassazione dei rendimenti maturati dalla FPC**
- ▶ **Tassazione con imposizione sostitutiva delle prestazioni**
 - tassazione dei contributi dedotti e del TFR, esenzione dei contributi non dedotti e dei rendimenti

Gli incentivi fiscali della previdenza complementare

► *Tax deferral*

- il rinvio dell'imposizione sui contributi dedotti equivale ad un prestito dello Stato a tasso zero (= possibilità di investire maggiori somme a parità di propensione al consumo)

► **Imposizione dei rendimenti maturati con aliquota dell'11% anziché del 12,5% (o del 20% ?)**

► *Tax averaging*

- soprattutto dal 2007, oltre al rinvio dell'imposizione, la deduzione dei contributi comporta anche una tassazione notevolmente inferiore delle somme dedotte rispetto a quella applicabile nell'anno di versamento

► **Risulta fiscalmente conveniente trasferire il TFR ad una FPC**

Deduzione dei contributi

I contributi versati ad una FPC sono deducibili dal reddito complessivo entro:

► **€5.164,57**

ovvero

► **un importo più alto**

- per i lavoratori di prima occupazione post 01/01/2007
- ed entro un limite temporale

La finanziaria 2007 ha previsto la possibilità di dedurre i contributi versati anche a FP “europei”

Il limite di deduzione assoluto

- ▶ La legge delega 243/2004 prevedeva l'operatività del limite più alto fra uno assoluto e uno relativo
- ▶ Quali possibili effetti su evasione fiscale?
 - Dedurre il 12% di un reddito marginale evaso comporta un beneficio insufficiente da indurre l'emersione dello stesso reddito evaso
- ▶ sarebbe opportuno innalzare il limite di 5.164,57 euro fermo dal 01/01/2001??
 - Con un'inflazione annua del 2%, i 10 milioni di lire del 2001 equivalgono agli attuali 5.816,15 euro

Il regime tributario delle FPC

- ▶ **Con il d. lgs. 252/2005 è stato confermato l'attuale regime fiscale con un'imposta annua con aliquota all'11% sui rendimenti maturati**
- ▶ **Si è persa una buona occasione per passare ad un regime EET**
- ▶ **Ma nell'accordo del 19/10/2006 fra Governo, Sindacati e Confindustria, l'Esecutivo si è impegnato a rivedere il regime fiscale dei FP "con l'intento che questo sia in linea con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei"**



Le prestazioni pensionistiche

- ▶ Le prestazioni pensionistiche, erogate sia in capitale che in rendita, sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta relativamente all'importo corrispondente ai redditi non ancora tassati (contributi dedotti e TFR)
- ▶ L'aliquota dell'imposta sostitutiva va dal 15 al 9%
 - Utili anche i periodi ante 2007?
 - L'anno di iscrizione e l'anno di uscita si computano per intero (come periodo di imposta) ovvero vanno frazionati?
- ▶ Sulla rendita resta confermata l'imposta sostitutiva del 12,5% (in futuro, 20% ?) sulla c.d. rivalutazione annua della rendita

Esempio di *tax deferral*...

Sig. Rossi si iscrive a un FCI	
Reddito comp. lordo	30.000,00
Contributi alla FPC	0
Base imponibile	30.000,00
Imposta netta	6.883,75
Reddito netto	23.116,25
Versamento al FCI	2.247,58
Reddito per consumi	20.868,67

Sig. Bianchi si iscrive a una FPC	
Reddito comp. lordo	30.000,00
Contributi alla FPC	3.600,00
Base imponibile	26.400,00
Imposta netta	5.531,33
Reddito netto	20.868,67
Versamento al FCI	0
Reddito per consumi	20.868,67

... e di tassazione all'11% e di *tax averaging*

In un anno la FPC ha un rendimento del 10%	
Montante lordo (3.600,00 + 360,00)	3.960,00
Imposta dell'11%	36,60
Montante netto (3.960,00 – 36,60)	3.920,40
Prestazione netta (3.920,40 - 9%*3.600,00)	3.596,40

In un anno il FCI ha un rendimento del 10%	
Montante lordo (2.247,58 + 224,76)	2.472,34
Imposta dell'12,5%	28,10
Montante netto (2.247,58 + 196,66)	2.444,24
Liquidazione quota	2.444,24

Convenienza fiscale a trasferire il TFR ad una FPC

Sig. Bianchi si iscrive ad una FPC	
Totale K di TFR trasferito a una FPC	60.000,00
Imposta (9%) sulla prestazione in K	2.700,00
Imposta sulla rendita base	9% della parte imponibile

Sig. Rossi lascia il TFR in azienda	
Totale K di TFR lasciato in azienda	60.000,00
Imposta separata sul TFR (23%)	13.800,00

La differenza di aliquote rende conveniente trasferire il TFR alla FPC anche nei casi di rendimenti della FPC inferiori rispetto alla rivalutazione del TFR

Il fisco come garanzia di rendimento delle FPC ?

Perché aderire ad una FPC e i vantaggi (certi o possibili)

- ▶ **Necessità di una copertura previdenziale di II pilastro**

- 1. Per le FP collettive, beneficio del contributo datoriale**

- 2. Notevoli incentivi fiscali**

- 3. Rendimenti delle FPC solitamente superiori alla rivalutazione del TFR**

Esempio di concorso dei benefici della previdenza complementare

Sig. Bianchi si iscrive ad una FPC		Sig. Rossi lascia il TFR in azienda	
Reddito comp. Lordo	30.000,00	Reddito comp. Lordo	30.000,00
Ctb. lav. alla FPC	300,00	Ctb. lav. alla FPC	0,00
Ctb. az. alla FPC	300,00	Ctb. az. alla FPC	0,00
Base imponibile (= reddito)	29.700,00	Base imponibile (= reddito)	30.000,00
Reddito al netto di IRPEF	22.094,00	Reddito al netto di IRPEF	22.280,00
Tfr versato alla FPC	2.000,00	Tfr lasciato in azienda	2.000,00
Montante Fpc dopo 35 anni (Rend. reale netto 2%)	129.985,64	Tfr dopo 35 anni (Riv. reale netta 0,67%)	78.593,46
Prestazione in K lorda	64.992,82	Tfr lordo	78.593,46
Prestazione in K imponibile	45.500,00	Tfr imponibile	70.000,00
Prestazione in K netta	60.897,82	Tfr netto erogato	60.582,46
Montante lordo da convertire in rendita	64.992,82	Montante lordo da convertire in rendita	0,00
Rendita base netta annua	ca. 2.905,40	Rendita base netta	0,00

Considerazioni conclusive

Il nuovo regime fiscale aumentata gli incentivi fiscali

- ▶ **Il solo limite di 5.164,57 euro consente ai percettori di redditi medio-bassi di dedurre più contributi**
- ▶ **La conferma del regime di imposizione all'11% lascia perplessi se non si adotterà al più presto il regime EET**
 - soprattutto con il recepimento della direttive EPAP e con la possibilità di dedurre i contributi a FP europei
- ▶ **La tassazione delle prestazioni (15→9% o 20-23%)**
 - semplifica i calcoli delle stesse ritenute da parte delle FPC
 - rappresenta un'imposizione sicuramente di favore rispetto a quella previgente e a quella ordinaria IRPEF
 - suscita, però, seri dubbi di legittimità costituzionale relativamente alla capacità contributiva del beneficiario e alla progressività del sistema tributario

La necessità di un regime fiscale stabile

- ▶ **La tassazione delle prestazioni riconosce maggiori benefici fiscali, in termini assoluti, ai percettori di redditi medio-alti**
 - Maggiore differenza fra aliquota di deduzione e aliquota di tassazione
- ▶ **Ma in termini relativi, a parità di somme dedotte, i maggiori benefici fiscali sono riservati a percettori di redditi medio-bassi**
- ▶ **Per garantire il *tax appeal* della previdenza complementare è necessario non modificare in senso sfavorevole la disciplina introdotta solamente dal 2007**